



COMUNE DI ATELLA

Provincia di Potenza

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Matteotti, 1

Telefono 0972716627 Fax 0972715889



Prot. n. 7115

Ordinanza n. 28/19
del 22.10.2019

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DETENZIONE, LA TUTELA DEI CANI
E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI.**

IL SINDACO

Premesso

- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- che chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- per la prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario/detentore di un cane adotta l'adozione di guinzaglio non superiore a mt. 1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, e porta con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio;
- che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conducenti di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;
- è pertanto obbligatorio a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

Richiamata

- La Legge n. 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
Gli artt. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 C.P. (abbandono di animali);

Visti

- L'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, concernente la "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (prorogata con ordinanza min. salute del **18 luglio 2019**);
- La legge regionale n. 46 del 30.11.2018, "Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione";
- La delibera di Giunta Comunale n. 23 del 07.10.2008, avente ad oggetto: "approvazione del regolamento comunale per l'igiene ambientale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana";
- Gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.lgs 267/2000-T.U.E.L.

Considerate;

le recenti segnalazioni e le situazioni di disagio e sporcizia, registratosi nelle strade e nelle piazze per la libera circolazione di cani;
la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto:

in particolare, che le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 non prevedono sanzioni per le violazioni alle norme contenute e che lo stesso provvedimento all'art.6, rimanda, alle competenti autorità;

ORDINA

a tutti i cittadini ed a chiunque detenga o possenga un cane, di:

- 1) Utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le specifiche aree destinate ed individuate sul territorio comunale;
- 2) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone, animali o su richiesta degli agenti di Polizia locale o di altre forze di polizia;
- 3) adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire che l'animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurre le fauci verso l'esterno al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi;
- 4) avere sempre con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e di raccoglierle immediatamente in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini stradali, se presenti, o contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- 5) provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività, ai sensi art. 3 dell'ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013;
- 6) in caso di sosta di autoveicolo l'obbligo di disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa;
- 7) non lasciare libere e condurre in luoghi frequentati dal pubblico cagne nel periodo del calore;
- 8) non tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti ed altri animali d'affezione nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, nei parchi-gioco dei giardini pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, se espressamente vietato con appositi cartelli;
- 9) su aree pubbliche o aperte al pubblico, è fatto divieto di imbrattare il suolo con ciotole vuote e resti di cibo per la somministrazione di alimenti ai cani, al fine di garantire il decoro urbano, l'incolumità della salute delle persone, con particolare riguardo dei bambini e l'igiene pubblica;

Altresì **si fa divieto**, ai sensi art. 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013, di possedere o detenere cani dichiarati a rischio elevato di aggressività (ai sensi art.3 della citata ordinanza):

- 10) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- 11) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- 12) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- 13) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quarter, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art 2 della legge 20 luglio 2004, n.189;
- 14) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Fatte salve le norme e le sanzioni penali ed amministrative previste dalle Leggi e dal Regolamento comunale testé citati, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Nei casi più gravi ove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità il responsabile, detentore o possessore del cane, verrà denunciato ai sensi dell'art.650 C.P.: sono fatti salvi comunque i provvedimenti amministrativi a tutela dell'incolumità pubblica.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai punti 5), 10), 11), 12) 13) e 14), o comunque nei casi più gravi al fine di garantire la pubblica incolumità, si dispone l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso un canile convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane fino ad assicurare la non pericolosità dello stesso.

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti dall'art. 5 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013.

Il presente provvedimento è inviato:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Atella;
- al Settore veterinario dell'ASP c/o il Distretto Sanitario di Rionero in Vulture;

incaricati, per quanto di competenza, alle attività di controllo e di esecuzione del provvedimento.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e presso il sito internet del Comune di Atella.

Copia del presente atto può essere richiesto presso l'Ufficio del Comando di Polizia Locale.

Si informa che avverso al presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto.

Db/s

Atella, lì 22 Ottobre 2019



IL SINDACO
(Gerardo Lucio PETRUZZELLI)